

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 34/29/2012

Svolgimento del processo.

Nel mod. Unico relativo al 2007 il Sig. Al. To. ha evidenziato una eccedenza di irpef per euro 16.219,00, proponendo una richiesta di rimborso per euro 13.000,00, e riservandosi di utilizzare in compensazione l'importo residuo. Successivamente in data 18 marzo 2010 ha ricevuto attestazione di regolarità del mod. Unico 2008, e in data 24 gennaio 2011 non sono emerse contestazioni sul controllo formale della documentazione cui era stato sottoposto ex art. 36 ter del D.P.R., 600/73.

Nonostante ciò, egli non ha ricevuto il rimborso della somma richiesta di euro 13.000,00 oltre interessi maturati e maturandi, per cui, col patrocinio dell'Avv. Al. To. ha proposto ricorso in data 9 maggio 2011 a questa Commissione, reiterando tale domanda.

La Direzione provinciale di Milano II costituendosi ha riconosciuto la spettanza del rimborso deducendo che esso verrà effettuato con procedura centralizzata, ma si è opposta al riconoscimento della svalutazione monetaria, non richiesta nella relativa istanza ; ha concluso pertanto chiedendo l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e in subordine per l'inammissibilità od il rigetto della domanda di svalutazione monetaria con la compensazione delle spese.

Con successiva memoria il ricorrente ha evidenziato che la materia del contendere non è affatto cessata e che la domanda di rivalutazione è di competenza del giudice chiamato a giudicare nel merito, ed è fondata trattandosi di un contribuente esercente attività professionale in forma associata quale emergente dal Mod. Unico 2008 e dagli estratti di conto corrente di cui esibisce copia.

Motivi della decisione

Il ricorso è in parte fondato e come tale va accolto. Infatti, pacifico essendo che il rimborso non è stato ancora effettuato, sembra evidente in questa sede giudiziale l'irrelevanza della procedure interne all'Amministrazione che presiedono al rimborso di quanto dovuto, e come tale riconosciuto dalla stessa Amministrazione.

Quanto alla richiesta di liquidazione del danno da rivalutazione monetaria, invece , la commissione rileva che, perché venga riconosciuto tale specifica fattispecie di danno ulteriore rispetto agli interessi legali dovuti in caso di ritardo di un pagamento occorre la prova specifica delle circostanze che hanno comportato il concreto danno derivante dalla mancata disponibilità del credito vantato, in relazione, in particolare, alle metodiche di investimento del denaro dal parte del ricorrente. In particolare, non avendo il ricorrente motivato o prodotto documentazione a sostegno della sua richiesta, la circostanza che il predetto eserciti una attività professionale di per sé non è sufficiente per poter sostenere che la protratta mancata disponibilità del credito abbia comportato danni ulteriori rispetto al quantum già previsto con la rifusione degli interessi legali.

La pretestuosità delle eccezioni svolte dall'Ufficio impone di condannare il medesimo alla rifusione delle spese di questa causa che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione in parziale accoglimento del ricorso condanna l'Ufficio alla restituzione di euro 13.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Condanna l'Agenzia alla rifusione delle spese processuali liquidate nella misura complessiva di euro 1709,45 oltre accessori di legge.